

Vademecum per l'impresa e il cantiere

MAGGIO 2010



COME STA IL TUO CANTIERE?

UNA **VISITA TECNICA** DEL **CTP**
PUÒ EVITARTI COMPLICAZIONI
PRENOTALA ADESSO
METTI IN REGOLA IL TUO CANTIERE
PER GARANTIRE LA SICUREZZA TUA E DEGLI ALTRI

VISITACI SU **WWW.CTPROMA.IT** O CHIAMA IL N. **06 86218191**



Edilizia e Sicurezza
Comitato Paritetico Territoriale
di Roma e Provincia



IMPRESA

CANTIERE

NUMERI TELEFONICI UTILI
CTP di Roma e Provincia 06. 86 21 81 91 - www.ctproma.it

ADDETTO EMERGENZA INCENDIO	
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	
AZIENDA USL TERRITORIALE	
CARABINIERI	112
CENTRO ANTIVELENI	
CENTRO USTIONI	
COMMITTENTE	
COMUNE	
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	
DIRETTORE DEI LAVORI	
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	
ENERGIA ELETTRICA	
GAS	
ISPESL	
MANUTENZIONE macchine/impianti/gru/servizi	
MEDICO COMPETENTE	
OSPEDALE più vicino	
POLIZIA	113
PRONTO SOCCORSO più vicino	118
Rappresentante Lavoratori Sicurezza (RLS)	
Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale (RLST)	
RESPONSABILE DEI LAVORI	
RESPONSABILE di cantiere	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	
VIGILI DEL FUOCO	115
VIGILI URBANI	

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ATTUAZIONE DI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

1. Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Non è più necessaria la lettera di comunicazione alla AUSL e alla DPL, prevista dall'abrogato D. Lgs. 626/94, ma è sufficiente la lettera di incarico firmata e datata per accettazione dal designato.
2. Nomina del Medico Competente (è obbligatoria per tutte le aziende che hanno dipendenti esposti ai rischi specifici individuati dalla normativa: in edilizia è obbligatoria sempre).
3. Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso (l'azienda deve designare almeno 1 addetto, per ciascuna unità produttiva, tra i lavoratori presenti).
4. Designazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione di emergenza (l'azienda deve designare almeno 1 addetto, per ciascuna unità produttiva, tra i lavoratori presenti).
5. Verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nelle aziende dove i lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo (considerato che l'elezione del RLS è un diritto dei lavoratori).
6. Documentazione attestante l'avvenuta informazione ai lavoratori del loro diritto ad eleggere il RLS, nel caso non sia stato eletto. In tale caso è necessario inoltrare la richiesta di nomina del RLS Territoriale.
7. Nomina del preposto e attestato di formazione specifica (obbligo a carico sia dell'impresa affidataria che esecutrice).
8. Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP (titolo di studio e attestato di formazione se soggetto diverso dal datore di lavoro, solo attestato di formazione se datore di lavoro).
9. Attestati di formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (Vedi punto 30).
10. Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso.
11. Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione.
12. Attestato di formazione del RLS (se eletto); la formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici.
13. Attestati di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici dell'attività e della mansione svolta nel singolo cantiere. La formazione deve essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici.
14. Attestati di formazione specifica per gli addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi.
15. Verbali di avvenuta informazione, formazione ed addestramento all'uso delle attrezzature di lavoro riservato ai lavoratori allo scopo incaricati. L'addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
16. Cartelle sanitarie e di rischio personali (sono sigillate dal Medico Competente; il luogo di custodia è concordato tra datore di lavoro e medico competente al momento della nomina di quest'ultimo; copia può essere consegnata al lavoratore su sua richiesta).

17. Certificati medici di idoneità alla mansione (sono rilasciati dal Medico Competente dopo le visite mediche obbligatorie e le vaccinazioni obbligatorie; devono essere conservati a cura del datore di lavoro).
18. Libro unico: sostituisce il libro paga e il libro matricola.
19. Verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione annuale nelle aziende con più di 15 addetti).
20. DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. articolo 26 comma 3): deve essere redatto in caso di affidamento di lavori, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, all'interno della propria azienda. Contiene le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Per i cantieri edili la redazione del PSC e dei POS costituisce adempimento alla redazione del DUVRI.
21. PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto dal Coordinatore per la progettazione ed eventualmente integrato e aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; deve essere consegnato dal committente all'impresa affidataria e dall'impresa affidataria alle proprie imprese esecutrici prima della presentazione delle offerte).
22. POS: Piano Operativo di Sicurezza (deve essere redatto per ogni cantiere da parte di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice).
23. Piano per la gestione delle emergenze (deve essere redatto per ciascun luogo di lavoro dove sono presenti più di 10 addetti; nei cantieri edili deve sempre essere contenuto nel PSC).
24. Valutazione del Rischio Chimico (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi; deve essere contenuto nel POS).
25. Valutazione del Rischio Rumore e redazione del relativo rapporto (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi; deve essere contenuto nel POS).
26. Valutazione del Rischio Vibrazioni (l'impresa ha l'obbligo di redigere il rapporto per ciascun cantiere anche in caso di autocertificazione della valutazione dei rischi).
27. Documentazione attestante la messa a disposizione del RLS di copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
28. Verbali di avvenuta consultazione del RLS o del RLST nei casi previsti dall'art. 50, comma 1, lettere b), c), d) e dall'art. 102 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
29. Documentazione da consegnare al committente (se affidataria) o all'impresa affidataria (se esecutrice) ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo l'allegato XVII:
 - DVR (Documento di Valutazione dei Rischi con riferimento a quanto prescritto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Deve essere redatto da tutte le aziende con più di 10 addetti, avere data certa ed essere aggiornato. Nelle aziende che occupano fino a 10 addetti è sostituito dall'autocertificazione).
 - Certificato di iscrizione alla camera di commercio (Sempre aggiornato).
 - DURC (Nei lavori pubblici il DURC viene acquisito d'ufficio).
 - Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
30. Documentazione attestante la verifica relativa alla attuazione degli obblighi di cui all'articolo

97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. a carico dell'impresa affidataria:

- verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII.
- verifiche sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione del PSC.
- coordinamento delle misure di cui agli articoli 95 e 96 a carico delle imprese esecutrici.

31. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, in sostituzione della documentazione di verifica dell'idoneità tecnico professionale è sufficiente produrre il Certificato di Iscrizione alla CCIAA e un'autocertificazione relativa agli altri requisiti previsti dall'all. XVII.
32. Contratto di appalto o di subappalto (con ciascuna impresa esecuttrice e subappaltatrice). Tutti i contratti devono evidenziare i relativi costi della sicurezza.
33. Dichiarazione prevista dall'art. 90 comma 9 lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. concernente l'organico medio annuo, gli estremi delle denunce all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato (obbligo a carico di ciascuna impresa; affidataria e esecutrici/subappaltatrici).
34. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, in sostituzione della documentazione di cui al punto precedente, è sufficiente produrre il DURC e un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
35. Registro infortuni vidimato dalla ASL competente della zona ove è sita la sede legale (è sufficiente l'originale in sede e una fotocopia in ciascun cantiere presente nella stessa provincia). Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti fuori ambito provinciale dovrà essere vidimato un altro registro infortuni.
36. Registro presenze per le imprese con meno di dieci dipendenti (obbligo connesso all'adozione del badge di riconoscimento).
37. Ricevuta della consegna del tesserino di riconoscimento, nei cantieri ove si svolgono attività in regime di appalto e subappalto.
38. Certificati di conformità e nota informativa del fabbricante per ciascun DPI consegnato ai lavoratori.
39. Ricevute della consegna dei DPI, firmate da ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI.
40. Documentazione attestante l'avvenuta verifica annuale da parte di persona competente delle imbracature di sicurezza secondo le istruzioni del fabbricante.
41. Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisorie (Libretti di uso e manutenzione e dichiarazione di conformità CE, nonché autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio ed eventuale progetto di calcolo).
42. Schede di manutenzione periodica delle macchine, attrezzature e opere provvisorie.
43. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e relativi allegati (DM n. 37/08).
44. Copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di terra, rilasciata da installatore autorizzato; va inviata entro 30 gg. all'ISPESL ed all'ASL/ARPA territorialmente competenti.

45. Copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, rilasciata da installatore autorizzato; va inviata entro 30 gg. all'ISPESL ed all'ASL/ARPA territorialmente competenti. In alternativa certificazione di autoprotezione delle strutture metalliche effettuata con il procedimento di calcolo del rischio fulminazione.
46. Copia della verifica periodica degli impianti di terra e di protezione delle scariche atmosferiche effettuata da ASL/ARPA territorialmente competenti.
47. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a Kg. 200:
 - Libretto di omologazione degli apparecchi non marcati CE, e libretto delle verifiche periodiche (anche apparecchi marcati CE) con il verbale dell'ultima verifica eseguita dall'ASL/ARPA.
 - Copia della dichiarazione di conformità degli apparecchi marcati CE.
 - Dichiarazione di corretto montaggio della gru rilasciata dall'impresa specializzata che lo ha eseguito.
 - Denuncia all'ISPESL di avvenuta prima installazione e richiesta di verifica, prima della messa in servizio di apparecchi di sollevamento nuovi marcati CE, allegando copia della dichiarazione di conformità.
 - Denuncia di installazione e richiesta di verifica periodica all'ASL/ARPA degli apparecchi di sollevamento non montati per la prima volta.
 - Comunicazione all'ASL/ARPA di eventuale trasferimento o spostamento degli apparecchi di sollevamento.
48. Verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento (indipendentemente dalla portata). L'esito deve essere riportato sul libretto dell'apparecchio di sollevamento o su fogli conformi.
49. Piano di coordinamento in caso di interferenza tra 2 o più apparecchi di sollevamento contenente istruzioni e informazioni agli operatori, per iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del braccio e del carico, sia nelle fasi operative che nelle pause di lavoro.
50. Certificato di conformità (se con marchio CE) o copia dell'autorizzazione ministeriale all'impiego, schemi approvati e istruzioni di montaggio dei ponti autosollevanti. L'utilizzo deve avvenire nel rispetto integrale di tali schemi.
51. Libretto di autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggio e copia del disegno esecutivo (anche per ponteggi che non necessitano progetto di calcolo).
52. Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio; requisiti nell'allegato XXII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).
53. Progetto di calcolo per ponteggi di altezza superiore a 20 metri o realizzati in difformità degli schemi autorizzati.
54. Programma delle demolizioni (deve essere contenuto nel POS dell'impresa esecutrice per qualsiasi tipo di demolizione).
55. Progetto con relativi calcoli di stabilità delle armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, firmati dal progettista (ingegnere o architetto abilitato).
56. Piano di lavoro da inviare alla ASL competente per territorio almeno 30 gg. prima dell'inizio di lavori che comportano demolizione o rimozione di amianto.

57. Certificato di omologazione per serbatoi distributori - contenitori di carburante mobili emesso dal Ministero dell'Interno ai sensi de D.M. 19/03/90.
58. Relazione geologica dei terreni ove si eseguono operazioni di scavo.
59. Libretto del costruttore indicante limiti di carico e modalità di installazione ed impiego degli ascensori trasferibili da cantiere.
60. Documentazione verifica semestrale estintori.
61. Eventuali verbali di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE

62. Designazione del Coordinatore per la Progettazione e/o del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
63. Documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
64. Lettera di comunicazione alle imprese affidatarie/esecutrici del nominativo del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
65. Notifica Preliminare (il Committente deve inviarla alla ASL e alla DPL prima dell'inizio dei lavori e consegnarla all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere).
66. Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto dal Coordinatore per la progettazione e integrato e aggiornato dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, deve essere trasmesso alle imprese prima della presentazione delle offerte).
67. Documentazione attestante la verifica della corretta attuazione degli adempimenti a carico del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera.
68. Documentazione attestante la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII. (Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, va richiesto solo il Certificato di Iscrizione alla CCIAA e un'autocertificazione relativa agli altri requisiti previsti dall'all. XVII).
69. Dichiarazione da parte delle imprese esecutrici dell'organico medio annuo, degli estremi delle denunce INPS, INAIL, CASSA EDILE e del CCNL applicato (Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, va richiesto solo il DURC e un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato).
70. Trasmissione all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, di:
 - Notifica preliminare.
 - DURC.
 - Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione richiesta ai due punti precedenti.
71. Verifica che l'impresa affidataria corrisponda all'impresa esecutrice senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

72. Verifica del possesso di adeguata formazione del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti dell'impresa affidataria per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE

Documentazione minima che le imprese esecutrici devono esibire al committente (e anche all'impresa affidataria in caso di subappalto).

73. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

74. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o autocertificazione se con meno di 10 dipendenti.

75. DURC (salvo acquisizione d'ufficio da parte delle amministrazioni pubbliche).

76. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi dell'attività.

77. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. è sufficiente esibire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed un autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o all'impresa affidataria in caso di subappalto

78. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio.

79. Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoriale.

80. Elenco dei DPI in dotazione.

81. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

82. DURC.

83. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI è sufficiente esibire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed un autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti.

Coordinamento Tecnico a cura di:

Alfredo **SIMONETTI**, Antonio **DI MURO**, Giuseppe **D'AGOSTINO**, Ferdinando **IZZO**, Nicola **RICCIO**

ORGANI CON COMPITI DI CONTROLLO, COORDINAMENTO E VIGILANZA CHE HANNO ACCESSO NEI CANTIERI EDILI

(di propria iniziativa o su richiesta)

1) ARPA Lazio
2) Aziende USL
3) Capitaneria di Porto
4) Carabinieri
5) Direzione Provinciale del Lavoro
6) Guardia di Finanza
7) Guardia Forestale
8) INAIL
9) INPS
10) ISPESL
11) Ispettorato Ferrovie (lavori ferroviari)
12) Ispettorato Minerario (cave)
13) Osservatorio Comune di Roma
14) Polizia di Stato
15) Procura della Repubblica UPG
16) Vigili del Fuoco (su richiesta)
17) Vigili Urbani

Inoltre

18) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
19) Medico Competente
20) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
21) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) (nelle imprese dove il RLS non è stato eletto)
22) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



Edilizia e Sicurezza
Comitato Paritetico Territoriale
di Roma e Provincia



**PREVENZIONE
E VISITE TECNICHE
DI CANTIERE**



**FORMAZIONE
E INFORMAZIONE**



SORVEGLIANZA SANITARIA



SPORTELLO IMPRESE